

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1  
N. 636/AV1 DEL 20/06/2017**

**Oggetto: Liquidazione spese legali Avv. Antonella Storoni in esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona n. 385/2016**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di liquidare in favore dell'Avv. Antonella Storoni, con studio in Fano via Einaudi n. 24, in esecuzione alla sentenza n. 385/2016 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 22.11.2016 nel giudizio rubricato al n. 117/2016 R.G., la somma di € 20.452,08 omnia a titolo di spese legali;
2. di attestare che la relativa spesa pari ad € 20.452,08 verrà registrata sul conto " Fondo rischi contenzioso personale dipendente" (CODICE 2017 AV1AALEG 3 sub 4) in quanto accantonata nel medesimo fondo nell'esercizio precedente;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

DIRETTORE DI AREA VASTA  
DR. GIOVANNI FIORENZUOLO

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. LEGALE)**

**PREMESSO**

**Che** con atto di appello notificato in data 03.05.2016 l'ASUR Marche, per le cure dell'Avv. Marisa Barattini, proponeva appello avverso la sentenza parziale n. 422/2014 pubblicata in data 28.04.2014, e mai notificata, e la sentenza definitiva n. 19/2015 pubblicata in data 23.03.2015, e mai notificata, entrambe emesse dal Tribunale di Pesaro, sez. Lavoro, nella causa iscritta al n. 64/2003 R.G. promossa dai sigg.ri T.E, S.C, D.T., B.M, C.M.C., O.S., V.M.L., F.A., A.S., C.A.G. ( si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 193/03 sulla tutela dei dati personali) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Storoni, chiedendo, in riforma delle appellande sentenze, il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Gli appellati, regolarmente costituitisi per le cure dell'Avv. Antonella Storoni, chiedevano il rigetto dell'appello, siccome inammissibile ed infondato, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese in ogni grado.

**Che** la Corte di Appello di Ancona, sezione Lavoro e Previdenza, fissata l'udienza di discussione per il giorno 03.11.2016, tratteneva la causa in decisione;

**Che** in data 22.11.2016 la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 385/2016 nella causa rubricata al n. 177/2016 R.G., respingeva l'appello e confermava le sentenze impuginate condannando l'ASUR Marche a rimborsare alle controparti le spese del secondo grado di giudizio in ragione di € 14.000,00 per compensi professionali netti oltre IVA e rimborso forfettario al 15%, esborsi e contributo alla cassa forense;

**Vista** la nota acquisita al prot. n. 0036557 del 28.04.2017 con la quale gli appellati conferiscono delega con autorizzazione al pagamento delle spese legali direttamente all'Avv. Antonella Storoni per la somma pari ad € 20.452,08 omnia;

**Considerato** che l'ASUR Marche, nelle more della proposizione del Ricorso per Cassazione, al fine di non incorrere in ulteriori spese, corrisponderà le spese legali così come liquidate dalla sentenza di secondo grado, con riserva di recupero delle suddette all'esito del giudizio di legittimità;

**Vista** la Legge Regionale n. 13/03;

**Si** attesta la regolarità tecnica della presente determina;

Alla luce di quanto sopra esposto

## **PROPONE**

1. di liquidare in favore dell'Avv. Antonella Storoni, con studio in Fano via Einaudi n. 24, in esecuzione alla sentenza n. 385/2016 emessa dalla Corte di Appello di Ancona in data 22.11.2016 nel giudizio rubricato al n. 117/2016 R.G., la somma di € 20.452,08 omnia a titolo di spese legali;
2. di attestare che la relativa spesa pari ad € 20.452,08 verrà registrata sul conto “ Fondo rischi contenzioso personale dipendente” (CODICE 2017 AV1AALEG 3 sub 4) in quanto accantonata nel medesimo fondo nell'esercizio precedente;
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

### **Il Responsabile del Procedimento**

**Avv. Marisa Barattini**

### **Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto già accantonato negli esercizi precedenti.

### **Il Responsabile del Controllo di Gestione**

**(Dott.ssa Anna Olivetti)**

### **Il Responsabile del Bilancio**

**(Dott.ssa Laura Cardinali)**

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

**- ALLEGATI -**

Non sono presenti allegati cartacei.

